

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 13 novembre 2020

Proroga termine di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2021/2022. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 50. DGR n. 1284 del 8 settembre 2020.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura Investimenti - annualità 2021/2022, definiti con DGR n. 1284 del 8/9/2020, in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 13/11/2020 n. 9313947.

Il Presidente

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 che istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo, regimi di aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi di promozione dei vini nei paesi terzi;

VISTO che con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure generali di gestione;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come modificato dal decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, sono state dettate le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti sul territorio nazionale, tra le quali anche il termine di presentazione delle domande;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1284 del 8 settembre 2020 con cui è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per le annualità 2021-2022 per la misura Investimenti nel settore vitivinicolo;

VISTO che in conformità a quanto previsto dal Decreto, con DGR n. 1284/2020 è stato individuato quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto quello del 15/11/2020;

VISTO il Decreto ministeriale 13/11/2020 n. 9313947, con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità preposta all'applicazione nel territorio nazionale delle misure di sostegno contenute nel PNS, ha stabilito il differimento del termine per la presentazione delle domande di aiuto al 30/11/2020;

RAVVISATA pertanto l'urgenza di uniformare la tempistica regionale definita con la citata DGR 1284/2020 a quella ora definita dal Decreto sopra richiamato;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di disporre, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, che il termine per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura "Investimenti" del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - annualità 2021-2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1284 del 08/09/2020 è prorogato sino al 30 novembre 2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia